

16158715



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: pignoramento di crediti verso la P.A. - cessione ad impresa di factoring - requisiti di efficacia - successivo fallimento del debitore - effetti- domande del curatore

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 11308/08  
15250/08  
Cron. 16158  
Rep. 1084  
Ud. 26.5.2015

Dott. Aldo Ceccherini  
Dott. Antonio Didone  
Dott. Rosa Maria Di Virgilio  
Dott. Massimo Ferro  
Dott. Guido Mercolino

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere relatore  
Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Emilia Romagna Factor s.p.a. (già ABF Factoring s.p.a., a seguito di fusione per incorporazione), in persona del direttore generale e proc. gen. *ad lites*, come da poteri conferiti, rappr. e dif. dall'avv. Ugo Carnevali e dall'avv. Massimo Lupi del foro di Milano e dall'avv. Benito Panariti, elett. dom. presso presso lo studio del terzo, in Roma, via Celimontana n. 38, in forza di procura in calce all'atto  
-ricorrente -

Contro

975  
2015

**Fallimento Italpulimento s.p.a.**, in persona del curatore fallim. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Sandra D'Amico, elett. dom. presso il suo studio in Roma, piazza Mazzini n. 27, come da procura a margine dell'atto

-controricorrente anche sui ricorsi incidentali delle parti controricorrenti *infra* riportate-

**ATAC s.p.a.**, quale incorporante di **MET.RO.- Metropolitana di Roma s.p.a.**, in persona dell'a.d. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Luciano Bagolan, con variazione di domicilio, a seguito di nota del difensore, ora posto in via Prenestina n.45, Roma presso lo stesso avvocato

-controricorrente e ricorrente incidentale-

**CO.TRA.L. Consorzio Trasporti Laziali- società regionale s.p.a. (già LI.LA. s.p.a.)**, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. Tullio Rizzo ed elett. dom. presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n.172, come da procura in calce all'atto

-controricorrente e ricorrente incidentale-

per la cassazione della sentenza App. Roma 12.11.2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 26 maggio 2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

uditi gli avvocati Alessandro Ardizzi in delega per il ricorrente, Tullio Rizzo per Cotral s.p.a., Sandra D'Amico per il Fallimento, Luciano Bragolan per ATAC s.p.a. (già Metro s.p.a.),

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Maurizio Velardi che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento dei ricorsi incidentali;

## IL PROCESSO

Emilia Romagna Factor s.p.a., già ABF Factoring s.p.a. [ABF] impugna la sentenza App. Roma 12.11.2007 che, nell'accogliere l'appello proposto dal fallimento Italpulimento s.p.a. avverso la sentenza 22582/2004 Trib. Roma 22.7.2004, dichiarava l'inopponibilità avverso detta procedura concorsuale delle cessioni di credito intercorse tra gennaio e febbraio 1995 tra la società debitrice *in bonis* e ABF, per l'effetto condannando ATAC, già Metro s.p.a. [METRO] e COTRAL s.p.a. [COTRAL], in via solidale, a corrispondere al Fallimento stesso la somma di euro 818.663,77, oltre interessi al tasso legale dalle date delle relative fatture al saldo, con condanna altresì alle spese per entrambi i gradi verso ABF e compensazione tra l'appellante e le altre due società.

La corte d'appello, nel censurare la pronuncia di improcedibilità con cui il Tribunale di Roma aveva ritenuto mancare nel fallimento un interesse ad agire attuale, per mancato passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto l'opposizione promossa da COTRAL – debitrice verso la società fallita - avverso il decreto ingiuntivo contro di essa ottenuto da ABF, cui la fallita stessa aveva ceduto i crediti vantati verso COTRAL, ha osservato che, sul punto, doveva darsi rispetto all'ordinanza 16.7.2002 della Corte di cassazione, che a suo tempo aveva rigettato il regolamento di competenza avanzato da ABF con riguardo alla sospensione del processo disposta dalla Corte d'appello di Milano, nel giudizio di secondo grado in merito alla detta opposizione a decreto ingiuntivo e nel quale era intervenuto il fallimento invocando l'inopponibilità alla massa delle cessioni di credito, perché disposte in corso di pignoramento del credito stesso, difettando l'accettazione nelle forme di legge della P.A. e comunque i requisiti di cui al regime del factoring *ex art.5 co.1 l. n.52/1991*.

Esaminando il merito della domanda del Fallimento, la corte romana, circoscritta la questione della spettanza del pagamento da parte di COTRAL, Consorzio trasporto pubblici Lazio, ente pubblico (nei cui rapporti attivi e passivi erano succedute le due società COTRAL e METRO), se all'originario creditore (dunque ora al Fallimento) o se al sopravvenuto cessionario (ABF), ha ritenuto che l'effettuazione delle cessioni di credito in pendenza di pignoramento mobiliare (avente ad oggetto da epoca pregressa e con INPS creditore precedente proprio quei crediti su fatture) era da considerarsi ormai dedotta nel regime della conversione della procedura esecutiva individuale in quella collettiva, per la quale la curatela aveva segnalato l'inefficacia *ex art.2914 cod.civ.* e doveva comunque subire la regola della nullità, per difetto di accettazione delle stesse da parte di ente pubblico, risultando invero esse solo comunicate a COTRAL ma senza che questi le avesse accettate. Inoltre, sussisteva un contestuale ulteriore profilo di inefficacia delle cessioni dei crediti d'impresa, poiché non vi era prova, come richiesto dalla cit. legge sul *factoring*, che la cessionaria avesse pagato il corrispettivo delle cessioni e con data certa.

Il ricorso è affidato a cinque motivi, cui resiste il Fallimento con controricorso; parimenti METRO e COTRAL hanno interposto controricorso ed altresì ricorso incidentale condizionato, cui a sua volta, per entrambi, resiste con altro controricorso il Fallimento. Emilia Romagna Factor s.p.a. ha depositato memoria, come altresì Cotral.

## I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo* il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi degli artt. 24 e 67 l.fall., 5 e 7 l. n. 52/1991 e 215 cod.proc.civ. ed il vizio di motivazione sul fatto controverso del pagamento dei crediti ceduti, censurando che la corte di merito non abbia considerato che la competenza funzionale del tribunale fallimentare era stata fatta dipendere da un'azione (quella revocatoria) mai esercitata dalla curatela, un bonifico bancario a riprova del pagamento dei crediti ceduti non era stato contestato

in giudizio, era onere del curatore provare i presupposti della revocatoria speciale una volta dimostrato il pagamento dei crediti ceduti.

Con il *secondo motivo* il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione circa il punto controverso dell'accettazione delle cessioni da parte del consorzio COTRAL, non essendo nemmeno necessaria una sua forma solenne, dunque risultando sufficiente l'adesione della P.A. interessata.

Con il *terzo motivo* il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto agli artt. 9 l. n. 2248 del 1865 All. E, 339 l. n. 2248 del 1865 All. F, 231 d.P.R. n. 554 del 1999 avendo la corte d'appello trascurato che l'inefficacia della cessione di un credito verso una P.A., per difetto di adesione dell'ente debitore, perdura solo fino a quando il contratto sia in corso e comunque non opera quanto a fornitura di servizi di pulizia, non rientranti nella categoria degli appalti pubblici.

Con il *quarto motivo* il ricorrente deduce l'omessa pronuncia su fatto decisivo, ai sensi dell'art.360 co.1 n.5 cod.proc.civ., avendo la corte di merito omesso di pronunciare sulla domanda, formulata in via subordinata per l'accoglimento di quella della curatela, relativa alla responsabilità di COTRAL, che aveva dato ampie rassicurazioni sulla inesistenza di impedimenti al soddisfacimento del credito, ma aveva omesso di informare la cessionaria del credito sul pregresso pignoramento subito.

Con il *quinto motivo* il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi degli artt. 51 e 107 l.fall, avendo errato la sentenza ove ha esteso l'inefficacia dell'atto di cessione del credito pignorato oltre il creditore pignorante e perciò anche alla procedura concorsuale sopravvenuta, valendo semmai tale regola solo per i pignoramenti immobiliari.

Con *ricorso incidentale* COTRAL e METRO chiedono, in via condizionata all'accoglimento del ricorso principale, che sia dichiarato l'obbligo di restituzione da parte del Fallimento delle somme nel frattempo ricevute in pagamento.

1. Il *primo motivo*, strutturato come vizio di violazione di legge e vizio di motivazione ed articolato rispettivamente su tre quesiti ed un quesito, va affrontato dando riguardo alla prima questione della prima censura, logicamente anteriore ed è complessivamente *inammissibile*. La corte di merito, nel riconoscere la procedibilità del giudizio avanti a sé, ha correttamente dato conto della erroneità della decisione di primo grado, con cui il Tribunale di Roma, disattendendo la pronuncia regolatrice della Corte di cassazione, aveva escluso l'attualità dell'interesse ad agire della curatela, nel giudizio afferente alla inefficacia delle cessioni di credito, in difetto del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano, investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per lo stesso credito, dedotta dal debitore della società fallita e contro la cessionaria del credito ABF. La competenza funzionale del giudice romano è infatti stata riconosciuta per il prevalente profilo di un'azione svolta dalla curatela tra quelle riservate alla sua esclusiva iniziativa, bastando il richiamo all'art.24 l.fall., da un lato ed alla declaratoria di inefficacia comunque ricompresa nel *petitum* di quell'azione, dall'altro, per sottrarre ogni pertinenza della questione così come tematizzata nell'odierna censura, avendo decisamente la Corte d'appello preso atto che non vi era stata ottemperanza, da parte del primo giudice, all'ordinanza con cui

questa S.C. aveva rigettato l'istanza di regolamento di competenza avanzata da ABF avverso la pronuncia di sospensione, resa dalla Corte d'appello di Milano ai sensi dell'art.295 cod.proc.civ. proprio sul presupposto che la decisione di quel giudizio dipendesse dalla definizione di quello pendente fra le stesse parti avanti al tribunale romano.

2. Il *vizio di motivazione* è a sua volta già in contraddizione con il principio, cui questo Collegio intende dare continuità, per il quale in tema di ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall'art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un *quid pluris* rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso stesso. Tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del motivo *ex* art. 366 co.1, n. 4 cod. proc. civ., ma assume l'autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente (Cass. 5858/2013). Di tale enunciazione non vi è traccia nel quesito. E in ogni caso la censura non tiene conto che la corte di merito ha effettivamente motivato, con puntuale indicazione del passaggio argomentativo tratto dal dato testuale degli atti di cessione, sulle ragioni per le quali ha escluso siccome provata la realtà del pagamento del corrispettivo delle cessioni dei crediti, circostanza in quegli atti non indicata ed anzi oggetto di un rinvio a possibilità satisfattiva successiva. Ne deriva l'*assorbimento* delle censure di cui al *secondo* e al *terzo quesito per violazione di legge*, manifestamente relative a questioni di fatto affrontate e risolte nella sentenza impugnata negandosi l'avvenuto pagamento del corrispettivo, a tenore degli atti di cessione.

3. Il *secondo motivo è inammissibile*, con esso chiedendosi a questa Corte una rivalutazione delle circostanze di fatto, già escludenti che vi fosse stata accettazione formale della cessione del credito da parte dell'ente pubblico COTRAL, suggerendo la presa in considerazione di una circostanza diversa e succedanea, manifestamente irrilevante alla stregua dell'opzione interpretativa assunta da App. Roma laddove ha fatto applicazione della regola *ratione temporis* vigente secondo la legge 20/03/1865, n. 2248, cioè la Legge sui lavori pubblici (All. F), ove all'art. 339 - prima sostituito dall'art. 22, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 e poi abrogato dall'art. 231, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - si disponeva che è *vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute*. La corte di merito ha dato conto che a COTRAL le cessioni furono solo comunicate ma mai avvenne una loro formale accettazione.

4. Il *terzo motivo è inammissibile*, formulando con esso la parte il richiamo da un lato a norme del tutto diverse da quelle applicate nella sentenza impugnata (art.9 l. n. 2248 del 1865 ma All. E) o comunque non ancora vigenti con riguardo al rapporto dedotto in giudizio (art.231 d.P.R. n. 554 del 1999) e dall'altro evocandosi circostanze -

l'esaurimento del contratto d'appalto, la sua non ineranza a lavori pubblici - che non risultano essere appartenute al contraddittorio, e la cui novità, rilevata anche in controricorso, toglie ogni pertinenza alla censura. In questo senso, va dato corso all'orientamento per cui qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 23675/2013).

5. Il *quarto motivo* è *inammissibile*, poiché il preteso omesso esame della domanda di responsabilità, quale formulata in via subordinata verso COTRAL, avrebbe richiesto la formulazione del vizio ai sensi del n.4 co.1 dell'art. 360 cod.proc.civ., con un coerente quesito, nella specie del tutto assente. Non solo infatti la censura è sostenuta alla stregua di un vizio della motivazione e con espresso inquadramento ai sensi del n.5 co.1 art.360 cod.proc.civ., ma essa si conclude con un quesito per vero impertinente, poggiando su una richiesta di valorizzazione del fatto costitutivo della responsabilità in capo a COTRAL discendente dalla portata obbligante di una dichiarazione del suo direttore. Va allora ribadito che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotte in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 22759/2014).

6. Il *quinto motivo* risulta *in parte inammissibile* per plurime ragioni ed *in parte infondato*. Con esso la parte adduce il dubbio su una circostanza su cui è mancato ogni accertamento, dunque essa palesandosi nuova, ove si fa valere l'esaurimento della procedura esecutiva individuale avente ad oggetto il credito se riferito all'instaurazione della procedura fallimentare in capo al debitore, titolare di quel credito. In secondo luogo, il Collegio rileva che la corte di merito ha configurato una complessiva questione di inefficacia *ex art. 5 della l. n.52/1991 e art.2914 cod.civ.*, oltre che di nullità ai sensi dell'art.339 l. 20.3.1865, n.2248 All. F, delle due cessioni di credito impugnate dalla curatela, divenendo pertanto in questa sede, per effetto della reiezione dell'impugnativa anche solo su una di esse, irrilevante la disamina della terza, perché assorbita.

7. Infine, va detto che si oppone comunque ad un diverso esito quale postulato dalla parte il pacifico principio, attinente al regime - come nel caso - relativo alle relazioni tra art.51 l.fall. e art.107 l.fall. anteriore al d.lgs. n.5 del 2006 per rapporto all'art.2914 n.2 cod.civ. e all'art.2913 cod.civ. -, per cui dopo la dichiarazione di fallimento e la conseguente improseguibilità (assoluta, in caso di esecuzione mobiliare, e relativa, in

caso di esecuzione immobiliare) dell'esecuzione individuale, gli effetti del pignoramento singolare operano in favore della massa dei creditori, indipendentemente dall'intervento nella procedura esecutiva (Cass. 7661/1999), secondo un fenomeno esattamente descritto come un assorbimento nel fallimento delle azioni esecutive individuali. La questione non attiene infatti alla legittimazione del curatore al subentro nell'esecuzione singola, secondo un'iniziativa d'intervento o sostituzione, bensì alla possibilità che nel fallimento successivo trovi applicazione diretta la regola – volta a dirimere conflitti con i terzi – della positiva neutralizzazione della medesima efficacia già discendente *ex lege* verso i soli creditori procedente e intervenuti. Già questa Corte aveva in tema statuito, rispondendo adesivamente e con principio cui dare continuità, che le espropriazioni mobiliari in corso, in conseguenza della dichiarazione di fallimento, determinano che all'esecuzione individuale si sostituisca quella concorsuale improntata al principio della *par condicio creditorum*, venendo quelle riassorbite dal fallimento, e perciò restando salvi in favore della massa gli effetti anche sostanziali degli atti già compiuti che non siano incompatibili con il sistema dell'esecuzione concorsuale fallimentare, fra tali effetti dovendosi indubbiamente ricomprendere quello dell'indisponibilità (dunque perdurante) degli stessi beni, derivante dal pignoramento (Cass. 1040/1969). L'opzione espansiva qui ribadita, nel senso del vantaggio concorsuale diretto del beneficio di garanzia individuale instaurato con l'esecuzione singola, procede invero dall'osservazione che, come nell'ipotesi testualmente riscontrata dalla corte d'appello nella specie, non vi è stata soluzione di continuità tra la segregazione del bene promossa con il pignoramento presso terzi del credito ed il fallimento del debitore, posto che la prima è stata dichiarata improcedibile ma solo e proprio in ragione del sopravvenuto fallimento. Riesce così pienamente ad operare – con riscontro *ex post* di una progressività di fasi - la limitazione della disponibilità del medesimo bene in capo al debitore e l'anticipazione degli effetti *lato sensu* di cautela che l'atto conservativo o di espropriazione perfezionato dal singolo creditore procura alla massa dei creditori per la sola oggettiva migrazione in sé del contesto processuale avente ad oggetto la medesima *res*, dalla regolazione esecutiva individuale a quella collettiva ed universalistica, senza necessità di alcun intervento da parte del curatore.

8. Dalla reiezione complessiva del ricorso principale consegue infine l'integrale *assorbimento* del *ricorso incidentale condizionato* per come proposto da METRO e COTRAL.


Conclusivamente la Corte rigetta il ricorso, dichiara assorbiti i ricorsi incidentali, condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, disposta secondo il principio della soccombenza e con liquidazione come meglio da dispositivo, in favore di ciascuno dei contro ricorrenti; dichiara infine l'integrale compensazione delle spese relative al rapporto fra i controricorrenti altresì ricorrenti in via incidentale e le altre parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in euro 15.200, a favore del controricorrente Fallimento, in euro 8.200, a favore del controricorrente METRO e in euro 8.200, a favore del controricorrente COTRAL, oltre per ciascuno al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; dichiara l'integrale compensazione delle spese relative ai ricorsi incidentali nel rapporto fra i relativi ricorrenti e le altre parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2015.

il consigliere estensore  
dott. Massimo Ferro



il Presidente  
dott. Aldo Ceccherini

